

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/10/2019 con deliberazione n. 29

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Questo regolamento disciplina le forme di utilizzo e le modalità di gestione delle strutture comunali destinate allo sport ed alle attività del tempo libero, ed in particolare del complesso di attività necessarie a garantire il corretto uso delle strutture e la fruibilità delle stesse da parte della collettività.

Le strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART.2

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E UBICAZIONE

Il Comune possiede le seguenti strutture:

- **campo sportivo** (stadio) in erba e sue pertinenze (spogliatoi, biglietteria e tribune) loc. Baragge. Sport: calcio e atletica
- **campo sportivo** (adiacente stadio) in terra battuta, loc. Baragge. Sport: calcio
- **palazzetto dello sport**, via delle Ginestre. Sport: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e altre attività indoor
- **palestra scuola primaria**, via Incrociatore Trieste. Sport in orari extrascolastici
- **palestra scuola secondaria** di 1° grado, via del Faro. Sport in orari extrascolastici
- **campi da tennis** e pertinenze (club house - spogliatoi), via del Faro
- **campo da calcetto**, via del Faro
- **campo da pallacanestro e calcetto**, cortile interno scuola primaria, via Cavour

La destinazione sportiva di ciascuna struttura deve intendersi a titolo indicativo, in quanto le attività ammesse sono stabilite da questo regolamento.

La destinazione indicata per ciascuna struttura deve intendersi non vincolante, in quanto le attività ammesse e quelle non consentite in ciascuna struttura sono quelle stabilite ai sensi del presente regolamento.

ART.3

DESTINATARI

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva e federazioni per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare, di manifestazioni e per gli allenamenti.

Gli impianti sono altresì concessi a soggetti privati che ne facciano richiesta per la pratica di discipline sportive e per lo svolgimento di regolare attività sportiva privata in favore di terzi.

In questo caso, l'autorizzazione è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dalla normativa in vigore:

- diploma di educazione fisica rilasciato dall'I.S.E.F.
- laurea in scienze motorie e sportive (L.n.136 del 18.06.2002)
- titolo, attestato o qualifica nazionale conseguito nell'ambito della pratica della propria disciplina sportiva, rilasciato da organismi e/o federazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o ai soggetti privati, di cui al seguente articolo, solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

Al termine del periodo di concessione, gli impianti devono essere riconsegnati al Comune in perfette condizioni.

La mancata pulizia e/o danneggiamento delle attrezzature e arredi presenti saranno addebitate al soggetto utilizzatore. A tal fine e per una puntuale verifica, sono previsti due sopralluoghi da parte del personale comunale addetto, prima e dopo la concessione della struttura.

ART.4

CRITERI GENERALI

Qualunque sia la forma di utilizzo delle strutture, le attività devono essere ispirate ai seguenti criteri:

- garantire, attraverso un corretto rapporto fra costi di gestione e ricavi, un sostanziale equilibrio nel bilancio di gestione della struttura;
- assicurare l'uso più completo, aperto ed equo della struttura, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
- ciascun soggetto richiedente o utilizzatore, risponderà personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti delle strutture e similmente non risponde di eventuali danni materiali che agli utenti o a terzi possono eventualmente derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi.

I soggetti ai quali è concesso l'uso degli impianti, cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, dovranno sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto, nonché per tutti i danni causati agli impianti di proprietà comunale.

A tal fine, tutti i concessionari dovranno stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà essere prodotta contestualmente e come documento propedeutico alla richiesta di utilizzo dell'impianto.

ART.5

FORME DI GESTIONE

Gli impianti potranno essere gestite in una delle seguenti forme:

- a) gestione diretta
- b) gestione convenzionata
- c) gestione indiretta
- d) comodato d'uso

In particolare:

a) Con la **gestione diretta**, il Comune assume gli oneri della manutenzione straordinaria e provvede al pagamento dei consumi. Per l'eventuale utilizzo diretto dell'impianto, provvede

con proprio personale alla pulizia e alla custodia. In generale, a seguito di stipula di apposita convenzione con le rispettive associazioni, provvede al controllo dell'utilizzo degli impianti, attraverso visite ispettive effettuate senza preavviso, ed alla riscossione di tariffe;

b) La gestione convenzionata prevede che l'utilizzatore versi al Comune una quota di contribuzione sugli oneri di gestione. Il Comune assume compiti di garanzia, di programmazione e di indirizzo sulle attività svolte nelle strutture di sua proprietà, concede l'uso degli impianti per l'organizzazione delle attività. A tal fine stipula con associazioni, società e federazioni, il cui scopo sociale sia lo svolgimento dell'attività sportiva a cui la struttura è destinata, una convenzione che preveda:

a carico dell'utilizzatore

- gli oneri relativi al funzionamento (pulizia e custodia)
- la manutenzione ordinaria inclusa la fornitura dei materiali di consumo
- la copertura assicurativa R.C. per i propri soci e iscritti, per danni a persone e cose
- il versamento al Comune di un canone per l'utilizzo degli impianti a titolo di contributo sugli oneri di gestione, nelle forme previste dai criteri di attuazione del Regolamento per la gestione delle strutture sportive, approvati dalla Giunta Comunale.

a carico del Comune

- poteri ispettivi e di controllo sulle attività svolte
- manutenzione straordinaria degli impianti
- spese di gestione delle utenze dell'impianto (acqua, energia elettrica, gasolio)
- riscossione canone contributivo

c) Con la gestione indiretta di impianti senza rilevanza industriale, il Comune concede in autogestione l'uso delle strutture sportive individuate a Federazioni, Associazioni, Società, Enti di promozione sportive e senza fini di lucro, che perseguono finalità formative ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. A tal fine stipula una convenzione che preveda, da parte delle associazioni, il versamento di un canone di locazione e l'assunzione degli oneri di consumo:

a carico del gestore

- gli oneri relativi al funzionamento (pulizia e custodia)
- la manutenzione ordinaria inclusa la fornitura dei materiali di consumo
- la copertura assicurativa R.C. per i propri soci e iscritti, per danni a persone e cose
- gli oneri relativi ai consumi (fornitura idrica, energia elettrica e gasolio). L'utilizzatore è tenuto a sostenere le spese di gestione dell'impianto; pertanto, sono a suo carico le spese di volturazione da eseguire entro giorni quindici dall'inizio della concessione
- versamento semestrale canone utilizzo

a carico del Comune

- poteri ispettivi e di controllo sulla corretta attività di gestione
- manutenzione straordinaria degli impianti
- riscossione canone utilizzo

d) Il comodato d'uso è un contratto con il quale il Comune (*comodante*) consegna alla parte interessata (*comodatario*) una struttura sportiva, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinati, per un massimo di 90 giorni consecutivi. Il Comune avrà facoltà di

rinnovare il comodato, con l'obbligo di restituire lo stesso immobile ricevuto in prestito. Il comodato è gratuito (art.1803 del C.C.) ed è concesso sulla base di criteri definiti e predeterminati dalla Giunta Comunale con proprio atto amministrativo di patrocinio non oneroso. L'ufficio competente stipula, di conseguenza, un contratto con il comodatario che definisce i tempi, le modalità di utilizzo secondo quanto previsto dal questo regolamento, nonché l'assunzione degli oneri di consumo.

ART.6

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Fermo restando che il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali di indirizzo, alla Giunta Comunale compete l'individuazione dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi e per la scelta degli utilizzatori delle strutture, definisce le tariffe e il canone di utilizzo degli impianti, nel rispetto delle indicazioni del presente Regolamento.

Nel rispetto del regolamento e dei criteri individuati dalla Giunta, il responsabile del settore competente provvede alla programmazione dell'uso degli impianti sotto il profilo operativo, concede e revoca l'uso delle strutture e assegna gli spazi, stipula le convenzioni con gli utilizzatori, provvede con proprio personale al controllo dell'utilizzo ed alla riscossione del canone.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ufficio sport rende noto l'avviso pubblico per la presentazione della domanda di utilizzo degli impianti, specificando in essa quali, le attività sportive ed i periodi.

Fermo restando quanto dettato dall'art.3, ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- a. società/associazioni affiliate a federazioni riconosciute a livello statale, che hanno sede e operano nel territorio comunale in cui è ubicato l'impianto e che svolgono attività giovanile
- b. società/associazioni con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili
- c. organizzazione ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse statale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- d. società/associazioni che svolgono attività agonistica
- e. società/associazioni che hanno il maggior numero di affiliati
- f. società/associazioni che svolgono attività sportiva per anziani, adulti e disabili
- g. società/associazioni che abbiano, nel proprio staff tecnico, almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico. riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie;
- h. società/associazioni che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
- i. singoli soggetti privati che espletano attività sportiva per conto di terzi, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

L'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Agli istituti scolastici, per favorire il massimo l'impiego delle palestre da parte della comunità, è richiesto il nullaosta e, successivamente, fornito il prospetto di loro utilizzo all'inizio di ogni anno scolastico.

In attesa dell'assegnazione definitiva delle strutture sportive, sono rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utilizzatori degli impianti, sulla base degli orari dell'anno precedente.

Il responsabile del settore competente, sulla base delle richieste pervenute e alle disponibilità degli impianti, sentita la competente Direzione nel caso di palestre scolastiche, redige il programma di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative concessioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti pervenute successivamente all'assegnazione annuale saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture.

L'assegnazione delle palestre e dei campi per lo svolgimento di gare di campionato è concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza, di norma, sugli allenamenti.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società/associazioni che, in precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

ART.7 MODALITA' DI UTILIZZO

Per ogni struttura è obbligatorio osservare le principali norme di igiene e di corretto utilizzo.

In particolare:

- a) gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati. È vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate
- b) l'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare
- c) è vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa concessione
- d) gli utilizzatori rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune e la direzione scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o alle attrezzature, l'utilizzatore è tenuto a rifondere i danni al Comune. A tal fine gli utilizzatori sono tenuti a stipulare adeguata polizza per la copertura assicurativa R.C. per i propri soci e iscritti, per danni a persone e cose, valida per tutto il periodo di utilizzo
- e) per ogni impianto concesso, l'utilizzatore – durante il periodo assegnato - deve nominare un custode, responsabile dell'apertura e chiusura, il quale:
 - deve essere presente durante l'orario assegnato;
 - durante l'attività: deve verificare l'eventuale presenza di estranei alla concessione negli spazi destinati alla attività sportiva e, per le strutture nei plessi scolastici, anche nelle aree di pertinenza, provvedendo al loro immediato allontanamento;
 - al termine dell'attività: assicurarsi che atleti e pubblico non siano più presenti all'interno delle strutture e, per le strutture nei plessi scolastici, anche nelle aree di pertinenza. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti
- f) per ogni struttura deve essere individuato un unico soggetto, scelto e condiviso dagli utilizzatori, incaricato della pulizia
- g) i costi relativi alla pulizia, dovranno essere suddivisi tra gli utilizzatori della struttura, proporzionalmente al numero delle ore di concessione
- h) il Comune, in caso di utilizzo diretto dell'impianto, assumerà in proprio gli oneri relativi alla pulizia e custodia
- i) all'interno degli impianti può essere consentita la vendita di alimenti e bevande, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti

- j) tutte le attrezzature in dotazione e gli arredi all'interno delle strutture sportive sono sotto la responsabilità delle associazioni che utilizzano gli impianti. In caso di loro danneggiamento, l'utilizzatore dovrà rifondere il Comune del danno cagionato.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti, è vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate o sporche all'interno delle palestre, dei campi da gioco e del palazzetto dello sport;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche e senza preventiva autorizzazione del Comune. L'uso del campo di calcio in erba è autorizzato esclusivamente per la disputa di gare ufficiali e di campionato, fatto salvo l'uso diverso, preventivamente autorizzato dal Comune;
- da parte di genitori e accompagnatori, utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico. In ogni caso, il pubblico ammesso è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti: gli utilizzatori si fanno carico di controllare la corretta affluenza del pubblico e rispondono direttamente dei danni provocati alla struttura e ai beni del pubblico medesimo;
- cedere le chiavi di accesso dell'impianto a soggetto terzo (esclusi custode e addetto alle pulizie), senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART.8

ORARI DI UTILIZZO – DURATA DELLA CONCESSIONE – RINUNCIA

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con gli utilizzatori e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

La concessione di ciascun impianto:

- è di norma, corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi;
- può essere rinnovabile con atto motivato, previa verifica delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché del rispetto degli obblighi previsti dal questo regolamento.

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) da parte dell'utilizzatore deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inviate ed in ordine di presentazione delle domande.

ART.9

SANZIONI E REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute in questo regolamento e, in particolare, del mancato rispetto delle modalità di utilizzo, nonché per il mancato pagamento dei canoni di utilizzo, il Comune ha facoltà di applicare una sanzione e, in caso di persistente

inosservanza delle regole, di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

L'ufficio comunale competente applicherà una penale pecuniaria per ogni fatto/azione imputabile ad inosservanza delle norme.

La sanzione sarà applicata previa contestazione scritta, mediante raccomandata o con posta elettronica certificata con avviso di ricevimento/ricezione, contenente l'accertata contestazione dell'addebito, qualora entro sette giorni il concessionario non produca adeguata giustificazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Nel caso in cui il concessionario si riveli inadempiente per un periodo superiore a giorni quindici, senza giustificato motivo, il Comune ha facoltà di ricorrere alla revoca della concessione.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, interventi tecnici e di manutenzione o per manifestazioni da esso promosse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART.10 SOSPENSIONE

Se non dispone di altri spazi, il Comune si riserva la possibilità di utilizzare direttamente gli impianti sportivi per propri fini istituzionali, sottraendoli temporaneamente alla gestione, previo preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di motivata urgenza nei quali ciò può avvenire anche senza preavviso.

La sospensione è prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi sia sospesa dal Comune.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli utilizzatori, né dal Comune.

ART.11 CANONE DI UTILIZZO E USO GRATUITO

Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di tariffe o di un canone di concessione.

Gli importi possono essere:

- annuali: a titolo di contribuzione per le spese di gestione e di funzionamento
- orari: ad es. per gli allenamenti
- a prestazione: ad. es. per lo svolgimento di attività regolate nei tempi e gare
- a percentuale: sugli incassi connessi all'uso (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante);

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di attività sportiva svolta e alla tipologia di utilizzo.

Il concessionario che prevede l'utilizzo occasionale, parziale o totale, degli impianti per lo svolgimento di attività sportiva a pagamento richiesta da terzi, dovrà darne preventiva comunicazione al Comune per la conseguente applicazione della maggiorazione tariffaria sul canone di concessione.

La comunicazione assume validità dal momento della richiesta fino a conclusione del periodo di concessione

L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito:

- alle scuole, in periodi ed orari anche extrascolastici;

- ad associazioni o società che ottengano un formale patrocinio, deliberato dalla Giunta Comunale.

ART.12 CONVENZIONE

La concessione e l'affidamento in gestione è regolamentato da apposita convenzione, stipulata fra il Comune ed il legale rappresentante della società di gestione, contenente tutte le clausole di questo regolamento, le eventuali penali, le responsabilità del gestore e degli utilizzatori, del Comune e di terzi, le garanzie, i poteri ispettivi e di controllo del Comune.

ART.13 PUBBLICITA'

L'installazione all'interno degli impianti di cartelloni e di striscioni pubblicitari è subordinato all'autorizzazione del Comune che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione e l'installazione in zone accessibili al pubblico. In caso di autorizzazione, i cartelloni pubblicitari devono essere di materiale ignifugo e non contundente.

L'installazione all'interno delle palestre scolastiche di cartelloni e striscioni pubblicitari è vietata.

ART.14 NORME FINALI

Con l'entrata in vigore di questo atto, si intende abrogata tutta la precedente disciplina comunale in materia, con particolare riferimento al regolamento approvato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n.13/2004 e 18/2004.

CRITERI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE

assegnazione degli impianti e determinazione delle tariffe e dei canoni di concessione

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n 185 del 17.12.2019

Premessa

La Giunta Comunale, in esecuzione del regolamento per l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive del Comune, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.10.2019 con atto n.29, individua i criteri e le modalità di concessione e ne determina le tariffe ed i canoni di concessione.

È vietata la concessione degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività sanitarie, come fisioterapia o attività motoria riabilitativa, di competenza istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale.

Dalla data di entrata in vigore di questo atto, si intendono contestualmente abrogati i precedenti criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale n.125/2005.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

Attività sportiva ordinaria annuale

L'assegnazione degli impianti avviene in base all'art.6 del regolamento per l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive.

Dopo aver osservato le citate priorità, se risultano più soggetti concorrenti per l'utilizzo della medesima struttura o più soggetti che intendono svolgere la stessa disciplina sportiva, nell'ordine, si dà precedenza a:

1. attività o disciplina sportiva proposta, nuova e differente rispetto all'esistente
2. ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo del Comune

In caso di ulteriore parità si procede con il sorteggio.

In ogni caso, la concessione degli spazi è subordinata alla disponibilità residua delle strutture e, pertanto, delle fasce orarie eventualmente libere e non occupate.

Al fine di consentire un utilizzo equo delle strutture, il monte-ore settimanale massimo consentito è pari a 20 per ciascun soggetto richiedente, suscettibile di riduzione sulla base delle richieste degli aventi diritto e della disponibilità degli spazi.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi, pervenute successivamente all'assegnazione annuale, sono accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Attività sportiva straordinaria e transitoria

Le richieste occasionali e temporanee da svolgersi in brevi periodi, finalizzate a disputare incontri amichevoli o partite ufficiali di campionato, tornei, gare, allenamenti o semplicemente attività sportiva dilettantistica e/o professionistica, sono accolte subordinatamente alla verifica della disponibilità degli impianti - previa acquisizione del parere tecnico del settore lavori pubblici e manutenzioni - e dei relativi spazi concessi ai soggetti, di cui al precedente paragrafo, per svolgere l'attività sportiva annuale.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, si applica quanto disposto dall'art. 6 del regolamento per l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive.

In caso di ulteriore parità, prevale il seguente ordine:

- in base al livello di importanza dell'evento
- arrivo cronologico delle domande al protocollo del Comune.

Compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la disponibilità della struttura, è altresì concesso l'uso degli impianti per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni varie, ai sensi dell'art.1 del regolamento per l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive.

Le modalità di utilizzo degli impianti sono regolate dalle disposizioni dell'art.7 del regolamento per l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive.

MODALITÀ DI GESTIONE

Attività sportiva ordinaria annuale

I soggetti ammessi all'utilizzo delle strutture stipulano con l'Amministrazione Comunale i contratti di gestione nelle forme e con la disciplina prevista negli articoli 5 e 12 del già citato regolamento.

Attività sportiva straordinaria e transitoria

I soggetti che fanno richiesta per disputare partite ufficiali di campionato, incontri amichevoli, tornei, gare e allenamenti per periodi di tempo limitati, devono stipulare una convenzione per la concessione temporanea degli impianti, a norma dell'art.5 del già citato regolamento.

Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, alle società e associazioni che richiedono l'utilizzo degli impianti per disputare uno o più incontri amichevoli o ufficiali, non superiori a 3 giorni, è rilasciato un provvedimento autorizzatorio in forma semplificata.

Altrettanto si applica nei confronti dei soggetti autorizzati ad organizzare e svolgere manifestazioni diverse non sportive.

Criteri di concessione patrocinio

Sulla base di quanto previsto dall'art.10 del regolamento per la concessione di contributi e di benefici economici ed in base alle disposizioni di cui all'art.5 comma d) del già citato regolamento, la Giunta comunale può concedere un impianto sportivo in comodato d'uso, con deliberazione di patrocinio non oneroso, valutato sulla base dei seguenti criteri:

- valenza socio/educativa, con prevedibile ricaduta ed utilità sociale, a beneficio della comunità, maggiore del ricavato economico derivante dalla tariffa o dal canone di concessione
- valenza turistica e di promozione territoriale

Gli oneri di consumo, a carico del comodatario, previsti dal citato art.5, sono definiti forfettariamente in € 10,00 per ogni giornata di utilizzo.

L'uso gratuito degli impianti, in esenzione dei predetti oneri di consumo, è concesso alle scuole del territorio comunale, in periodi ed orari scolastici ed extrascolastici, esclusivamente per le finalità istituzionali.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CANONI DI CONCESSIONE

Attività sportiva ordinaria annuale

€ 1.200,00 annuali: dal 1° settembre al 30 agosto.

Il canone di concessione può essere applicato in proporzione all'effettivo numero di mesi (o frazione di mesi) di utilizzo dell'impianto sportivo, secondo il seguente calcolo: importo annuale, diviso per 12 mesi e moltiplicato per il numero di mesi di effettivo utilizzo.

Riduzioni e maggiorazioni applicabili:

- 1) società e/o associazioni sportive con sede legale nel territorio comunale o non residenti:
 - 50%: riduzione, in caso di residenti
 - 30%: maggiorazione, in caso di non residenti
- 2) riduzioni non cumulabili:
 - 40%: attività in favore di minorenni
 - 30%: uso degli impianti inferiore a 3 volte la settimana
- 3) maggiorazioni cumulabili:
 - 20%: uso dell'illuminazione dell'impianto sportivo
 - 70%: attività sportiva, a scopo di lucro, in favore di terzi.

Attività sportiva straordinaria e transitoria

tipologia gara	tariffa	applicazione
ufficiale (campionato)	€ 50,00	per singola gara
amichevole	€ 40,00	per singola gara
torneo o serie di incontri ufficiali (campionato)	€ 40,00	per singola gara
	€ 350,00	per minimo 7 giorni consecutivi
torneo o serie di incontri amichevoli	€ 30,00	per singola gara
	€ 250,00	per minimo 7 giorni consecutivi
allenamenti	€ 10,00	oraria
Altre manifestazioni	€ 100,00	giornaliera

Riduzioni e maggiorazioni applicabili:

- 1) società e/o associazioni sportive con sede legale nel territorio comunale o non residenti:
 - 50%: riduzione, in caso di residenti
 - 50%: maggiorazione, in caso di non residenti
- 2) riduzioni non cumulabili:
 - 40%: attività in favore di minorenni
 - 30%: uso degli impianti inferiore a 3 volte la settimana
- 3) maggiorazioni cumulabili:
 - 70%: uso dell'illuminazione dell'impianto sportivo
 - 30%: attività sportiva con ingresso a pagamento o con quota a carico dei partecipanti